Tutte le differenze rispetto al precedente regolamento a colpo d'occhio.

Assicurazioni secondo la LAMal

Per i dettagli dell'offerta sono determinanti il corrispondente regolamento secondo la LAMal e la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal). Il regolamento completo «Assicurazioni secondo la LAMal» è nei download sul nostro sito web: css.ch/cga

	Finora:	Novità a partire dal 01.01.2023:
Art. 14		**Pagamento dei premi e delle partecipazioni alle spese** 14.6 La persona assicurata ha diverse possibilità di effettuare il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi senza dover pagare una tassa. La CSS può addebitare alla persona assicurata la tassa che deve essere pagata per i pagamenti allo sportello postale o presso altri punti d'accesso fisici della posta.
Art. 16	**Protezione dei dati** La protezione dei dati è regolata dalle disposizioni della LAMal, della LPGA e della Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992.	**Protezione dei dati** La protezione dei dati è regolata dalla LAMal, dalla LPGA e dalla legge federale sulla protezione dei dati del 25 settembre 2020. Si applica inoltre la dichiarazione sulla protezione dei dati della CSS (css.ch/protezionedeidati).
Art. 23	**Principio** La CSS esercita l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera ai sensi della LAMal. L'indennità giornaliera minima è di CHF 2, l'indennità giornaliera massima è di CHF 6 al giorno	**Principio** 23.1 La CSS esercita l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera ai sensi della LAMal. L'indennità giornaliera minima è di CHF 2, l'indennità giornaliera massima è di CHF 10 al giorno. 23.2 Per le persone assicurate che hanno stipulato presso la INTRAS un'assicurazione d'indennità giornaliera secondo LMAI prima del 1° gennaio 1997, l'importo massimo assicurabile, con riserva di sovrassicurazione, non è limitato.
Art. 28	**Inizio e fine del diritto a prestazioni** 28.1 Il diritto all'indennità giornaliera incomincia dal secondo giorno d'inabilità al lavoro attestata. Se la notificazione della malattia avviene dopo il terzo giorno di cura, il diritto alle prestazioni comincia il giorno della notificazione della malattia, a meno che l'assicurato non sia responsabile di questo ritardo. In caso di degenza in uno stabilimento di cure, il diritto all'indennità giornaliera incomincia il giorno dell'entrata nello stabilimento.	**Inizio e fine del diritto a prestazioni** 28.1 Il diritto all'indennità giornaliera inizia alla scadenza del differimento concordato. In caso di degenza in uno stabilimento di cure, il diritto all'indennità giornaliera incomincia il giorno dell'entrata nello stabilimento.